


Giovanni Conti

FrancoAngeli

La liquidazione coatta amministrativa

MANUALI



**Il governo della crisi delle società
cooperative e delle altre imprese
di economia sociale**

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità.

Giovanni Conti

La liquidazione coatta amministrativa

**Il governo della crisi delle società
cooperative e delle altre imprese
di economia sociale**

MANUALI FrancoAngeli

Grafica della copertina: Elena Pellegrini

Copyright © 2014 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

Indice

| | |
|--|--------|
| Presentazione , di <i>Giorgio Bertinelli</i> | pag. 9 |
| Introduzione , di <i>Pier Luigi Morara</i> | » 13 |
| 1. Le procedure concorsuali | » 17 |
| 1. Considerazioni preliminari | » 17 |
| 2. La crisi d'impresa | » 19 |
| 3. L'economia sociale | » 23 |
| 4. La crisi delle imprese di economia sociale | » 27 |
| 5. Concorso tra fallimento e <i>lca</i> : il principio di prevenzione | » 33 |
| 6. L'estensione alla <i>lca</i> delle disposizioni fallimentari | » 37 |
| 2. La soppressione dell'impresa dal mercato | » 43 |
| 1. Scioglimento e liquidazione | » 43 |
| 2. La <i>lca</i> delle banche e delle società di intermediazione finanziaria | » 45 |
| 3. La <i>lca</i> delle imprese di assicurazione | » 48 |
| 4. Lo scioglimento della società cooperativa | » 49 |
| 3. Lo stato di insolvenza | » 53 |
| 1. I presupposti dello stato di insolvenza | » 53 |
| 2. Il processo ex art. 195: l'iniziativa dei creditori | » 55 |
| 3. Le modifiche all'art. 195 | » 58 |
| 4. <i>segue</i> : l'iniziativa dell'autorità di vigilanza | » 61 |
| 5. Le conseguenze dell'accertamento giudiziario dell'insolvenza | » 63 |

| | |
|---|---------|
| 6. Il parere dell'organo di vigilanza | pag. 65 |
| 7. L'insolvenza nel concordato preventivo | » 66 |
| 8. L'accertamento dell'insolvenza successivo alla <i>lca</i> : il processo ex art. 202 | » 68 |
| 4. Il commissario liquidatore | » 75 |
| 1. La nomina del commissario liquidatore | » 75 |
| 2. La nomina di pluralità di commissari | » 78 |
| 3. La nomina del commissario liquidatore nelle imprese cooperative | » 79 |
| 4. La pubblicazione del provvedimento | » 82 |
| 5. I poteri del commissario | » 82 |
| 6. Le azioni di responsabilità verso gli ex amministra- tori | » 85 |
| 7. La gestione delle somme riscosse | » 87 |
| 8. L'intrasmissibilità della funzione: l'applicazione dell'art. 32 | » 88 |
| 9. I doveri e le responsabilità del commissario | » 92 |
| 10. La relazione semestrale | » 96 |
| 11. La relazione ex art. 33 | » 97 |
| 12. Il compenso del commissario | » 98 |
| 5. Gli organi del controllo | » 101 |
| 1. L'autorità giudiziaria | » 101 |
| 2. L'autorità amministrativa di vigilanza | » 102 |
| 3. Il comitato di sorveglianza | » 107 |
| 4. <i>segue</i> : i poteri di controllo del comitato di sorve- glianza | » 110 |
| 5. <i>segue</i> : la funzione consultiva | » 111 |
| 6. Gli effetti della <i>lca</i> | » 115 |
| 1. Gli effetti della <i>lca</i> per l'impresa | » 115 |
| 2. Gli effetti della <i>lca</i> per i creditori: la concorsualità | » 117 |
| 3. Gli effetti della <i>lca</i> sui rapporti giuridici preesistenti | » 120 |
| 4. Contenuti e limiti al potere di scelta sulla prosecu- zione dei rapporti contrattuali | » 122 |
| 5. Le conseguenze della <i>lca</i> sui rapporti di lavoro su- ordinato | » 124 |
| 7. Lo stato passivo | » 127 |
| 1. La formazione dello stato passivo | » 127 |

| | |
|---|----------|
| 2. Le impugnazioni dei creditori | pag. 131 |
| 3. Le insinuazioni tardive | » 134 |
| 4. I crediti prededucibili | » 136 |
| 5. <i>segue</i> : la prededuzione nella <i>lca</i> | » 139 |
| 6. Le spese di procedura | » 143 |
| 7. Crediti privilegiati e crediti chirografari | » 145 |
| 8. <i>segue</i> : ipoteca e pegno | » 147 |
| 8. La procedura di liquidazione | » 151 |
| 1. Gli adempimenti preliminari. L'inventario | » 151 |
| 2. La liquidazione del patrimonio | » 153 |
| 3. La cancellazione dei gravami | » 156 |
| 4. L'alienazione dei beni immateriali e la cessione d'azienda | » 157 |
| 5. La conservazione delle garanzie patrimoniali: l'azione surrogatoria | » 159 |
| 6. <i>segue</i> : le azioni revocatorie | » 161 |
| 7. La distribuzione delle somme: acconti e riparti parziali. | » 166 |
| 8. I limiti alle ripartizioni parziali: vincoli di destinazione e di accantonamento | » 169 |
| 9. Il pagamento dei crediti insinuati tardivamente | » 171 |
| 10. L'impugnativa di acconti e riparti parziali | » 172 |
| 11. La continuazione dell'esercizio d'impresa | » 173 |
| 9. La chiusura della procedura | » 177 |
| 1. La procedura dell'art. 213. Gli atti finali | » 177 |
| 2. Le comunicazioni ai creditori. Le contestazioni | » 180 |
| 3. L'approvazione degli atti finali | » 183 |
| 4. <i>segue</i> : le conseguenze per i creditori: la problematica dell'art. 117 | » 185 |
| 5. La decadenza degli organi | » 189 |
| 10. Il concordato | » 193 |
| 1. La struttura del concordato | » 193 |
| 2. La proposta di concordato: la titolarità dell'iniziativa | » 196 |
| 3. <i>segue</i> : il contenuto della proposta | » 200 |
| 4. L'autorizzazione al deposito della proposta | » 203 |
| 5. L'approvazione del concordato | » 205 |
| 6. <i>segue</i> : i gravami | » 208 |

| | |
|--------------------------------|----------|
| 7. L'esecuzione del concordato | pag. 210 |
| 8. Gli effetti del concordato | » 212 |
| 9. Risoluzione e annullamento | » 216 |
| Bibliografia | » 219 |

Presentazione

di Giorgio Bertinelli*

La liquidazione coatta amministrativa è un istituto del diritto fallimentare poco noto al di fuori di alcune categorie imprenditoriali, tra le quali indubbiamente vi è il movimento cooperativo. Ad onor del vero, per molti tale istituto è stato la procedura fallimentare dedicata alla cooperazione.

Se si esamina attentamente l'attuale panorama normativo, si nota una "coerenza" del Legislatore nel costruire l'insieme delle norme riguardanti l'impresa cooperativa a dimostrazione e riprova della particolare natura di tale forma societaria. L'approccio appare ancor più apprezzabile in considerazione del fatto che, trattandosi di un sistema evoluto e stratificato nei decenni scorsi, non è venuto meno il comune denominatore di considerare l'impresa cooperativa un soggetto meritevole di una specifica disciplina il cui obiettivo è di tutelarne la specificità.

È un'attenzione che trova la sua massima espressione nell'articolo 45 della Costituzione dove si legge, infatti, che "*La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità*". In altre parole, in ragione della funzione sociale dell'impresa cooperativa, la Costituzione statuisce che la legge (in tutte le sue accezioni) deve garantirne e promuoverne il carattere e le finalità.

Conseguenza di tale impostazione è stata la previsione di uno specifico corpus di norme del Codice civile che disciplinano natura e funzionamento delle società cooperative; di una normativa fiscale speciale, coerente con il perseguimento dello scopo mutualistico e della funzione sociale, volta a

* Co-Presidente dell'Alleanza delle Cooperative Italiane.

creare un patrimonio intergenerazionale; di uno specifico sistema di vigilanza, da parte dell'autorità governativa, sulla effettiva sussistenza del carattere e delle finalità delle cooperative; di uno specifico corpus di norme che permetta di gestire lo stato di crisi, di insolvenza o di irregolare funzionamento delle imprese cooperative.

L'impresa privata gioca la sua partita in un altro terreno ben definito: la finalità è quella del lucro, il titolare è l'imprenditore che ha apportato il proprio capitale che deve essere tutelato, garantito e remunerato, i creditori godono di specifiche tutele.

L'impresa cooperativa, al contrario, mette in gioco una platea di soggetti e di interessi ben più variegata: lo scopo mutualistico si sostituisce (o forse si antepone) al profitto soggettivo, la figura dell'imprenditore viene sostituita da quella dei soci cooperatori che sono tali, non tanto e non solo, in quanto apportatori di capitale, ma piuttosto in quanto realizzatori dello scambio mutualistico. Si tratta di un sistema molto complesso che ha lo scopo di soddisfare bisogni ad altissima valenza sociale, pur mediante lo svolgimento di una vera attività di impresa. E il legislatore ha riconosciuto questa specificità cooperativa disciplinando tutte le sue fasi, dalla costituzione alla cancellazione della società.

Proprio partendo dall'assunto costituzionale, il codice civile post riforma raccoglie le norme sulle società cooperative, partendo dai principi generali e procedendo poi al loro dettaglio attraverso l'analisi delle peculiarità e delle varie fasi della vita della impresa.

È in questo contesto che va letto ed esaminato l'istituto della liquidazione coatta amministrativa, come previsione di una procedura specificamente indicata a favore delle imprese cooperative che completa il quadro di norme specifiche, occupandosi di gestire una fase molto delicata, sottraendola alla più aspra disciplina del fallimento.

La liquidazione coatta amministrativa, infatti, è una procedura concorsuale che la legge fallimentare destina a particolari categorie di enti a notevole rilevanza pubblica in ragione delle finalità e degli interessi che li caratterizzano e, perciò, soggetti a controllo e vigilanza dell'autorità pubblica. Si tratta di imprese di assicurazione, di banche, di fiduciarie, di società di revisione e, ovviamente, delle imprese cooperative ed i consorzi di cooperative. Ad essi il legislatore ha voluto dedicare una specifica procedura che può sostituirsi al fallimento e da cui si differenzia in modo sostanziale per la finalità (estinzione della società/soddisfazione dei creditori), per il soggetto titolare (autorità amministrativa/autorità giudiziaria), per le modalità operative (con maggiore libertà di azione e maggiore tutela di alcune categorie di creditori).

La conclusione di una esperienza imprenditoriale per cause non volute

dall'imprenditore è sempre e comunque dolorosa. Il perdurare della crisi economica che caratterizza il nostro sistema imprenditoriale sta fornendo numerosi esempi di imprese che non riescono a sopravvivere. Pur considerando il suo innegabile effetto anticongiunturale e la maggior capacità di gestire le fasi di crisi (grazie ai patrimoni indivisibili e al sacrificio dei soci cooperatori), anche il mondo cooperativo sta vivendo una fase difficile, soprattutto in settori ad alto livello occupazionale. La possibilità di accedere ad una procedura liquidatoria che rivolga particolari attenzioni e garanzie agli interessi di chi nell'impresa ci ha lavorato e ha contribuito alla sua vita, rappresenta sicuramente un obiettivo su cui concentrarsi, mediante il coinvolgimento di tutti gli attori del sistema a vario titolo chiamati a vigilare sulle cooperative. La liquidazione coatta dovrebbe sempre rappresentare il punto di arrivo di una fase di gestione della crisi di una cooperativa, proprio per scongiurare che l'inerzia di tali attori faccia giungere per prima una istanza di fallimento, con conseguenze sicuramente diverse per la cooperativa.

Gli eventi che hanno caratterizzato la crisi finanziaria ed economica del sistema imprenditoriale italiano ha spinto il Legislatore a rimodulare e, in alcuni casi, innovare la normativa fallimentare e lo scopo principale è stato quello di creare le condizioni per le imprese di risollevarsi da condizioni di crisi, senza necessariamente scivolare verso un'ineluttabile dichiarazione di fallimento.

In questo contesto riformatore la liquidazione coatta amministrativa non è stata considerata e tale indifferenza non va tuttavia colta come una scelta da parte del Legislatore, quanto piuttosto come la conseguenza di una condizione di inerzia di tale istituto a poche e particolari categorie del sistema imprenditoriale italiano. In altre parole, è un istituto semiconosciuto che non ha attratto l'attenzione dei riformatori.

Sotto questo profilo, il nuovo testo a firma di Giovanni Conti sulla liquidazione coatta amministrativa può rappresentare un contributo importante ai fini della diffusione della conoscenza dell'istituto e della valutazione dei pro e contro il suo impiego nel confronto con gli altri istituti del diritto fallimentare.

Introduzione

di Pier Luigi Morara*

Un nuovo testo organico sulla liquidazione coatta amministrativa, a quanto mi consta, mancava da tempo negli scaffali: importante, dunque, un contributo che riapra interesse e dibattito attorno a questo argomento.

Il tema della maggior efficienza dell'amministrativo o del giurisdizionale nella regolazione della crisi delle aziende – specie quelle nelle quali, per tipologia o dimensione, gli interessi coinvolti sono diffusi e vanno al di là della tutela dei creditori – è sicuramente discusso da molto tempo e mai risolto; tuttavia, nel fuoco della attuale momento dell'economia merita di essere riproposto ed affrontato.

Se qualche Autore ha individuato una sorta di “pendolarismo” nel trattarlo, oggi potremmo dire che il moto del pendolo si è in qualche maniera allontanato dall'interesse per le procedure di natura amministrativa, che aveva avuto notevole risonanza in una stagione nella quale la amministrazione straordinaria di alcune grandi imprese in crisi, la cui notorietà era non solo nazionale, aveva portato questo tipo di procedura all'attenzione non solo degli specialisti.

La liquidazione coatta amministrativa – parente ritenuta meno nobile della amministrazione straordinaria – ha avuto un minor favore dei riflettori, ma oltre ad offrire in gran parte l'impianto giuridico dell'amministrazione straordinaria, ha un'operatività ormai collaudata e diffusa, come questo libro ci illustra.

Il legislatore non è stato generoso, però, con lei: la Riforma Organica del 2006 l'ha appena sfiorata, mentre la procedura fallimentare era oggetto

* Avvocato in Bologna.

di numerose innovazioni che sono andate nel segno di una maggiore efficienza e più moderna conduzione della procedura.

L'Autore sottolinea, ad esempio, nel testo, come la riforma del fallimento abbia impresso in quella procedura una forte ridislocazione di poteri a favore del Comitato dei Creditori, che oggi costituisce un soggetto che si inserisce a tutto tondo nella dialettica curatore/giudice delegato per garantire una efficiente ed efficace gestione della procedura: ovvio che non altrettanto si sarebbe potuto prevedere nella liquidazione coatta amministrativa, ove gli interessi in gioco hanno una natura meno "privatistica" (tanto è vero che il Comitato di Sorveglianza non è composto da soli creditori). Non avrebbe però potuto essere presa in considerazione la necessità di rendere più facilmente praticabile il rapporto tra il Commissario Liquidatore e l'Autorità di Vigilanza, che risiede a Roma, normalmente lontano dal Commissario Liquidatore, che si gioverebbe di un più agevole accesso ad un confronto continuo con l'Autorità per avere indirizzi?

E il tema della liquidazione dell'attivo, su cui ha tanto inciso, per principi fissati e spunti operativi, la Riforma organica del fallimento, non avrebbe potuto suggerire un intervento sugli stessi aspetti della liquidazione coatta amministrativa?

Si provi una semplice lettura in parallelo dello scarno disposto dell'art. 210 l.fall. con la ricchezza espositiva e dispositiva del capo VI del titolo II: in questo secondo caso vediamo la rilevanza attribuita all'esercizio provvisorio ed all'affitto dell'azienda e di suoi rami, la rilevanza attribuita ad un piano di liquidazione che il curatore deve redigere; ed ancora il principio di residualità cui l'art. 105 l.fall. sottomette la vendita dei singoli beni aziendali, da effettuare solo allorché non sia prevedibilmente realizzabile la vendita dell'intero complesso aziendale.

La centralità della conservazione – anche nella crisi – dell'azienda (o di quel che di integro o ancora servibile di essa sopravvive alla crisi) è un tema esplicito ed evidente nella disciplina positiva del fallimento: è un tema che al legislatore sta sempre più a cuore e che è coerente con le più moderne acquisizioni che tendono – come ci ricorda l'Autore – a non attribuire più alla procedura concorsuale quella funzione di stigma e di punizione per l'imprenditore da cui veniva spesso definitivamente travolta la stessa incolpevole azienda; e con essa, tutti gli importanti valori ed interessi da essa incarnati, come il lavoro, la produzione e il patrimonio di conoscenza incorporata.

Ormai, la "pietra del vituperio" non è considerata più la soluzione della crisi di impresa: abbiamo imparato a separare il destino dell'imprenditore da quello dell'azienda, valorizzando di quest'ultima l'importanza dell'unità

produttiva, del fascio di interessi che in essa si concentrano: sociali, economici, occupazionali.

Chi, come l'Autore, conosce da tempo la liquidazione coatta amministrativa, ci conferma, però, che la sua stessa ragion d'essere nasce dalla considerazione di queste finalità: la soppressione amministrativa delle società si origina proprio dalla (già datata) consapevolezza che, quantomeno per alcune tipologie di azienda, alla crisi di impresa doveva conseguire una procedura che mantenesse bensì la concorsualità, il rispetto degli interessi dei creditori; ma che non schiacciasse su questo interesse l'esclusiva dimensione della procedura stessa.

Eppure la liquidazione coatta amministrativa proprio in questo trova la sua ragion d'essere, dall'esigenza di avere uno strumento che consenta di gestire la crisi, ma con indirizzi e modalità che tengano conto (anche) di altri interessi considerati di natura pubblicistica, in ragione della tipologia dell'impresa esercitata: finanziaria, assicurativa, cooperativa.

Di questa impostazione vi è traccia evidente nella disciplina, cui giustamente l'Autore dedica ampio spazio, del concordato nella liquidazione coatta amministrativa; un concordato che mantiene la stessa denominazione degli altri previsti dalla stessa legge fallimentare, ma che in questo caso deflette dalla sua stessa radice etimologica: questo istituto non prevede una votazione da parte dei creditori, surrogandola con una autorizzazione da parte dell'Autorità di vigilanza, e lasciando ai creditori non il potere di con/cordare la soluzione concordataria proposta, ma solo di opporsi a quella individuata dalla Autorità.

Un capovolgimento logico, che la dice piuttosto lunga sulla vera natura di questa procedura.

Dunque, se è vero, come anche l'Autore ci spiega in questo testo, che la liquidazione coatta amministrativa è antesignana di questa impostazione di ampio respiro della liquidazione dell'impresa in crisi, ben potrebbe il legislatore intervenire sulla sua disciplina concreta per rinnovarla anche nella sua formulazione, per renderla più adeguata ai suoi compiti nella crisi di impresa del XXI secolo.

Compiti che, anche a quanto si può ricavare dalla lettura del testo del dott. Conti, sono tuttora di grande ed attuale importanza.

Anche in un momento in cui – e con motivo – si pone una grande enfasi alle soluzioni anticipatorie, come i c.d. piani attestati (ex art. 67 co. 3 lett.g l.fall), agli accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182 bis l.fall) o alle nuove e più duttili modalità di presentazione ed attuazione del concordato preventivo, la possibilità – per le aziende che ne possono usufruire – di affrontare la crisi aziendale con la liquidazione coatta amministrativa deve essere valutata con attenzione.

Anche tenendo conto del fatto che l'insieme delle misure adottabili – esercizio provvisorio, concordato tipico della *lca* – soprattutto se adottate in tempo utile – possono offrire risposte alla crisi di impresa che sappiano offrire garanzie di salvaguardia della azienda e si svolgano in un quadro di garanzia per tutti i portatori degli interessi coinvolti. E spesso offrirle – nella pratica – con tempi e costi (elemento, questo, che assume un rilievo fattuale molto importante, rispetto al concreto svolgimento di molte procedure di natura “privatistica”) che possono essere di aiuto in tante situazioni di crisi.

Peraltro, anche tanto ci sarebbe da indagare sul tema del rapporto tra le nuove forme e procedure anticipatorie e la liquidazione coatta amministrativa stessa: già sotto il vigore della vecchia normativa sul concordato preventivo ci si era domandati fino a dove si potesse spingere la autonomia della Autorità di vigilanza nel decretare la liquidazione in pendenza di procedure concordatarie.

Temi che hanno un grande rilievo non solo teorico, ma anche eminentemente pratico.

Ecco, su questo snodo tra approccio teorico ed approccio pratico credo si possano chiudere queste notazioni a margine del libro del dott. Conti, che stanno tradendo il mandato di una introduzione connotata dalla brevità: nel testo, si avverte proprio tutta la tensione tra l'esigenza pratica di spiegare come funziona la liquidazione coatta amministrativa e la ambizione intellettuale di cogliere la razionalità del sistema, le ragioni teoriche che fondano quella disciplina.

E in questo, mi si consenta una concessione alla notazione personale, sta il dott. Conti come l'ho conosciuto: un valido dirigente pubblico del settore delle liquidazioni coatte delle cooperative, animato da un canto dall'urgenza di dare ai problemi concreti soluzioni legittime sotto il profilo formale, ma non formalistiche, perché attente alle ripercussioni concrete che avevano sui diritti e le aspettative dei vari soggetti coinvolti; dall'altro posseduto dalla curiosità di capire e spingersi oltre.

1. Considerazioni preliminari

Qualunque soggetto, pubblico o privato, singolo o in aggregazioni, purché dotato delle relative capacità, è in grado di porre in essere rapporti giuridici e quindi costituire diritti ed obblighi, che la legge cura di regolamentare, in primo luogo, nell'ambito del diritto civile; un sistema che, accanto alla fisiologia degli adempimenti spontanei, non può non prevedere la disciplina anche dei momenti di crisi dei rapporti costituiti, legati all'inservanza delle regole poste.

Il sistema tende a circoscrivere tali criticità e a ricondurle nell'ambito dei singoli soggetti contraenti ed eventualmente dei terzi che, direttamente o indirettamente, ne possono risultare coinvolti. La ricomposizione dei relativi conflitti trova la sua disciplina generale nel diritto delle obbligazioni, dove è possibile risolvere le controversie generate dagli inadempimenti e ripristinare, almeno tendenzialmente, l'equilibrio economico fra i soggetti, ove ingiustamente violato.

Va ancora aggiunto che, con riferimento ai rapporti di credito/debito, ciascun creditore può ricercare individualmente la realizzazione della propria pretesa. L'art. 2740 c.c., mentre cura di sancire il principio fondamentale della responsabilità (patrimoniale) del debitore, non detta alcuna ulteriore disposizione circa le priorità, con cui il debitore dovrà o potrà soddisfare le singole obbligazioni. Egli quindi potrà scegliere, anche in accordo con gli stessi creditori, quali precedenze osservare e in quali misure, mentre i creditori, a loro volta, potranno esercitare singolarmente le proprie iniziative nei confronti di ciascun debitore inadempiente. Inoltre, per realizzare concretamente la propria pretesa, il creditore insoddisfatto dispone delle regole sull'esecuzione forzata, contenute nel libro VI del codice di procedura civile. Ma come è ben noto, trattasi di procedure assai lunghe e complesse,

alla fine delle quali il creditore stesso potrebbe non trovare alcun patrimonio da escutere e quindi alcuna effettiva soddisfazione, soprattutto se a reclamare gli adempimenti è una pluralità di creditori e se l'ammontare dei debiti supera la capacità patrimoniale del debitore. In questi casi l'ordinamento giuridico predispone un articolato sistema di privilegi¹, destinato a mitigare l'aggressione congiunta dei creditori su un medesimo debitore, ma per tutti i crediti non assistiti da adeguate garanzie vale la tempestività delle iniziative, cioè chi prima arriva prende fino (se riesce) a completo soddisfo; *sero venientibus ossa*.

Il quadro normativo cambia radicalmente quando il debitore inadempiente è anche un imprenditore. È infatti ben evidente la necessità, avvertita dal legislatore, di regolare diversamente il fenomeno, attraverso la disciplina della concorsualità², la cui *ratio* è appunto tesa a disporre sull'ordine e sulle modalità di soddisfazione di singole pretese creditorie nei confronti di un soggetto impresa.

Naturalmente, anche un'impresa può entrare in rotta di collisione con altri soggetti; sia a causa di comportamenti non corretti, sia a causa di situazioni più o meno gravi di difficoltà economiche. La qualità di imprenditore infatti non esclude che lo stesso possa porre in essere, al pari di un singolo privato, l'omissione di un pagamento o la contestazione di una pretesa, scegliendo magari la strategia del differimento, quando si ritenessero più convenienti le dilazioni consentite dai tempi della giustizia civile. Comportamenti, insomma, del tutto simili a quelli dell'ordinaria dinamica dei rapporti negoziali fra privati, che nascono e si esauriscono nell'ambito dei rapporti stessi. Anche un'impresa, quindi, può utilizzare i medesimi strumenti del diritto obbligatorio e dell'esecuzione forzata, o subirne gli effetti.

Quando tuttavia lo stato di criticità assume caratteri o dimensioni tali da travalicare i confini del singolo rapporto, le ricadute sul mercato possono tendenzialmente innescare effetti di trascinamento *a domino* anche devastanti, suscitando giustificati allarmi in altri operatori economici, nel sistema del credito, nei consumatori; insomma, nell'armonia del mercato. Non c'è quindi da stupirsi se, per il governo di tali situazioni, l'ordinamento giuridico compia scelte diverse, tese al ripristino, per quanto possibile, degli equilibri violati.

⁽¹⁾ La materia trova la sua disciplina negli artt. 2745 e ss. c.c.

⁽²⁾ Per migliori approfondimenti si rinvia alle considerazioni di F. FERRARA jr. e A. BORGIOLO, *Il fallimento*, Milano, 1995, p. 27 ss.

2. La crisi d'impresa

Le differenti valutazioni legislative, nei riguardi delle crisi d'impresa, trovano la loro collocazione normativa nell'ambito di una articolata disciplina, dedicata alle c.d. procedure concorsuali. Trattasi, in primo luogo, del r. d. 16 marzo 1942, n. 267, altrimenti noto come *legge fallimentare*, tuttora vigente, anche se profondamente rivisitata da ampi interventi riformatori, succedutisi nel corso degli anni. Le intenzioni del legislatore sono volte, in particolare, alla regolamentazione di una molteplicità di fenomeni che vanno dalla predisposizione di interventi specifici, in relazione alla specificità delle crisi e alla tipologia d'impresa, alla sorte degli atti compiuti nelle varie fasi della patologia, agli interventi autoritativi, nei casi consentiti, dei pubblici poteri, fino all'eventuale liquidazione dell'impresa stessa. La legge dispone altresì sulle modalità di soddisfazione dei creditori, la cui concorrenzialità viene accuratamente selezionata e catalogata secondo specifiche scelte di priorità.

Il menzionato complesso normativo, pur nella specificità delle singole fattispecie, prospetta molti tratti unificanti, che si ritrovano soprattutto nel comune obiettivo di disciplinare, accanto alle sorti dell'impresa, le modalità di soddisfazione di pretese creditorie concorrenti. Sotto quest'ultimo aspetto, la legge cura di regolare l'ordine della concorrenzialità e, raccordandosi con le altre disposizioni di legge, i privilegi da riconoscere alle situazioni ritenute meritevoli di maggiori tutele, con l'intento di applicare criteri di sostanziale equità.

Trattasi di una legislazione nata all'insegna di un grande rigore normativo, fondato su una serie di garanzie soprattutto giurisdizionali che, a loro volta, concentravano ampi poteri nella figura del giudice delegato, non solo nel momento dell'accertamento dei presupposti della crisi, ma anche nelle fasi successive della sua gestione. Un rigore normativo rivelatosi assai (e forse eccessivamente) severo, sia nei confronti dei responsabili del dissesto sottoposti, nei casi più gravi, ad un regime sanzionatorio/punitivo particolarmente invasivo, anche sul piano personale, sia nei confronti della realtà oggettiva dell'impresa, spesso travolta assieme all'incapacità o disonestà gestionale dell'imprenditore e destrutturata, anche quando potenzialmente idonea a mantenere una presenza nel mercato.

Proprio queste considerazioni sono state alla base della progressiva riflessione del legislatore e del conseguente processo di trasformazione della legge fallimentare, che prende l'avvio con una prima importante diversificazione della disciplina sulla crisi delle grandi imprese, operata dalla l. 24 luglio 1978, n. 391, introduttiva dell'istituto dell'*amministrazione controllata*; un istituto finalizzato soprattutto al contenimento dei contraccolpi oc-